

IMMERSIONI

L'immersione all'interno della zona delle Tegnùe è regolamentata e permessa solo in alcuni punti specifici, segnalati da apposite boe.

Di seguito una mappa delle boe dell'Area delle Tegnue:

NOME	CODICE	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST	NORD	LUNGHEZZA PERCORSO	M A X	M I N
GRUPPO SUBACQUEO MONSELICE	OT 05	45° 11.804' N	12° 23.933' E	295695	5008097	120 m	2 0	1 9
CLUB SOMMOZZATORI PADOVA	TM 2	45° 12.002' N	12° 24.525' E	296482	5008439	110 m	2 1	1 8
DELTA SUB ADRIA	AL 06	45° 12.189' N	12° 25.275' E	297475	5008754	150 m	2 4	2 0
SERENISSIMA SUB	P 208b	45° 11.654' N	12° 25.505' E	297744	5007753	180 m	2 4	2 0
DELFINO BIANCO - FREE DIVER	TM 1	45° 12.275' N	12° 24.355' E	296275	5008951	100 m	2 0	1 7
MEDOACUS - EASY SUB	TM 4	45° 12.605' N	12° 23.960' E	295779	5009579	70 m (N) - 140 M (S)	2 1	1 7
CLUB SOMMOZZATORI MESTRE - BLU SUB	P 204	45° 12.665' N	12° 23.038' E	294575	5009730	160 m	2 1	1 7
AQUACLUB NAUTILUS - CITTADELLA	TC 1	45° 12.749' N	12° 23.259' E	294869	5009874	180 m	2 0	1 7
G.S. MONTAGNANA - METAMAUCO	AL 100	45° 12.803' N	12° 23.727' E	295486	5009955	170 m (N) - 130 M (S)	2 1	1 7
SUB S. MARCO - C.S. ROVIGO	TG 1	45° 12.613' N	12° 24.498' E	296484	5009571	130 m	2 0	1 8
C.S. CHIOGGIA - MARINA DEL SOLE	MR 08	45° 13.825' N	12° 29.365' E	302922	5011613	120 m (N) - 120 M (S)	2 5	2 4

Il regolamento per l'attività subacquea nell'area del pSIC (Articolo 6 dell'ordinanza 33/09 della Capitaneria di Porto di Chioggia) è visibile sul nostro sito alla pagina <http://tegnue.chioggia.org/716/>.

In breve, alcuni dei punti più importanti:

Articolo 6

Disciplina delle attività subacquee effettuate nelle aree ricadenti nel compartimento marittimo di Chioggia della zona di tutela biologica denominata “Tegnue di Chioggia” (istituita con decreto ministeriale 5 agosto 2002)

1 Ai fini dell'attività subacquea ludico/diportistica o scientifica, la fruizione delle aree della Zona di Tutela Biologica denominata “Tegnue di Chioggia”, ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia, è libera a condizione che tali attività siano compatibili con la tutela delle specie viventi in esse presenti e la conservazione dei fondali. Per la fruizione delle predette aree vanno osservate, in via temporanea e sperimentale, le prescrizioni di seguito dettate, oltre ai divieti ed a quanto già stabilito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5 agosto 2002 e 3 agosto 2006;

All'interno delle predette aree:

- a) è vietato l'ancoraggio a qualunque unità;
- b) le immersioni subacquee dovranno svolgersi secondo le prescrizioni contenute nella precedente Art. 1 (*immersioni guidate con supporto di unità navali*) o Art. 3 (*attività subacquea svolta in forma privata*), ovvero in caso di indagini a carattere scientifico, con le modalità prescritte nella precedente Art. 4 (*immersioni aventi finalità scientifica*);
- c) le unità che raggiungono le predette aree, dovranno ormeggiarsi alle boe per non più di n. 2 (due) unità contemporaneamente per ogni boa ed, una volta ormeggiate, dovranno sostare con i motori spenti fino a quando vi sono subacquei in immersione;
- d) l'ormeggio alle boe è consentito a chiunque, e non può protrarsi oltre il tempo necessario per lo svolgimento dell'immersione ed il rientro in barca di tutti i subacquei;

- e) le unità in transito o che attendono di ormeggiare alle boe dovranno mantenersi ad una distanza di almeno 100 (cento) metri dalle boe e dai segnali indicanti attività subacquea in corso;
- f) le immersioni nelle predette aree sono consentite partendo esclusivamente dalle boe di ormeggio;

Nelle aree sopra individuate è sempre vietato:

- a) inquinare con immissione di qualsiasi genere di rifiuti;
- b) danneggiare, rimuovere o asportare gli organismi marini e le rocce;
- c) rimuovere o recare danno alle sagole guida che segnalano i percorsi di sicurezza, nonché alle eventuali attrezzature/strumenti di ricerca/sperimentazione presenti.

2 In via transitoria e sperimentale, la Capitaneria di Porto di Chioggia può valutare la concessione di deroghe ai divieti di ancoraggio e prelievo di organismi marini e rocce esclusivamente a favore di Enti di Ricerca e per le sole finalità di studio. Parimenti può valutare la concessione di deroghe al divieto di ancoraggio per consentire la manutenzione alle boe di ormeggio ed alla strumentazione scientifica sul fondo, nonché per l'effettuazione di attività di documentazione video fotografica.